Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Divisione Integrazione

Che cosa sono gli accordi d'integrazione e le raccomandazioni per l'integrazione?

Chi immigra in Svizzera deve imparare a destreggiarsi nella nuova realtà. Un compito che i migranti possono gestire con l'aiuto degli accordi e delle raccomandazioni in materia di integrazione (si veda l'art. 58*b* della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI, RS 142.20).
Le persone provenienti dall'estero ottengono informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera nonché sui loro diritti e i loro obblighi. Sono tenute a integrarsi autonomamente nella nuova realtà. Per sostenerle in questo processo, le autorità competenti segnalano loro le offerte in materia di promozione dell'integrazione.

Bisogno d'integrazione particolare

Ove costatino un bisogno d'integrazione particolare, i servizi cantonali di migrazione possono esigere la conclusione di un accordo d'integrazione. Tale è il caso, per esempio, se non sono soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58*a* LStrI. Possono manifestarsi deficit in termini d'integrazione, per esempio, in caso di carenze linguistiche nelle situazioni quotidiane, di violazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici (p.es. negligenza di obblighi di mantenimento del diritto di famiglia, esecuzioni, mancata partecipazione alle offerte di consulenza), di scarsa partecipazione alla vita economica (dipendenza durevole e considerevole dall'aiuto sociale) o di mancata acquisizione di una formazione (rifiuto di imparare la lingua e/o di seguire una formazione).

Scopi dell'accordo d'integrazione

L'accordo d'integrazione codifica in modo trasparente il contributo che le persone che si trasferiscono in Svizzera devono fornire in vista della loro integrazione. L'accordo d'integrazione può contenere, in particolare, obiettivi per l'acquisizione di competenze linguistiche, l'integrazione scolastica o professionale ed economica, nonché per l'acquisizione di conoscenze sulle condizioni di vita, sul sistema economico e sull'ordinamento giuridico in Svizzera.

Correlato ai permessi secondo il diritto in materia di stranieri

In caso d'inosservanza di un accordo d'integrazione per propria colpa, il servizio di migrazione competente può decidere di non prorogare o di revocare il permesso. Ciò può verificarsi, per esempio, in caso di ripetuta, mancata partecipazione senza giustificati motivi a offerte di promozione linguistica concordate oppure qualora non vengano osservati obiettivi parziali chiaramente definiti o altre intese.
Se i servizi cantonali di migrazione ritengono necessario concludere un accordo d'integrazione, il permesso di dimora è rilasciato o prorogato solo dopo la conclusione. L'impegno a sottoscrivere un accordo di questo tipo diventa pertanto una condizione per il rilascio o la proroga del permesso per stranieri. Se lo straniero si rifiuta di concludere l'accordo, il permesso non viene rilasciato oppure non viene prorogato.

Il rispetto di un accordo d'integrazione è nell'interesse della persona in questione. Infatti, per il rilascio del permesso di dimora a persone ammesse provvisoriamente nel quadro di casi personali particolarmente gravi o per il rilascio anticipato del permesso di domicilio si tiene conto del grado d'integrazione.

Raccomandazione per l'integrazione

I servizi cantonali di migrazione possono rivolgere raccomandazioni per l'integrazione agli stranieri che, in virtù del diritto internazionale, godono di un diritto al rilascio di un permesso[1] oppure per i quali né la LStrI né la legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) prevedono la conclusione di un accordo d'integrazione (ricongiungimento familiare con un cittadino svizzero; rilascio di un permesso di dimora a rifugiati riconosciuti cui è stato concesso l'asilo).

Anche la raccomandazione per l'integrazione pronunciata ai sensi di una maggiore trasparenza è nell'interesse della persona che ne è oggetto. Infatti, per il rilascio del permesso di domicilio si tiene conto, in maniera generale, del grado d'integrazione.

[1] Le persone rientranti nel campo di validità dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone con gli Stati dell'UE/AELS, del GATS o delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari